



MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO REGIONALE

DPCM DEL 10 APRILE 2020* - DPGR N. 43 DEL 13 APRILE 2020

IN VIGORE FINO AL 3 MAGGIO

VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI DI PIÙ DI DUE PERSONE IN LUOGO PUBBLICO; VA GARANTITA COMUNQUE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO

VIETATO OGNI SPOSTAMENTO DAL COMUNE IN CUI SI HA RESIDENZA O DOMICILIO, SALVO CHE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O MOTIVI DI SALUTE; IL DIVIETO OPERA ANCHE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE SECONDE CASE USATE PER VACANZA

I SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E CON FEBBRE MAGGIORE DI 37,5 SONO TENUTI A CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO, LIMITARE I CONTATTI E NON LASCIARE LA RELATIVA DIMORA O RESIDENZA. È APPLICATA LA MISURA DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE AI SOGGETTI CHE HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI DI COVID-19

LE STRUTTURE SANITARIE RILEVANO LA TEMPERATURA CORPOREA DEGLI OPERATORI SANITARI AD INIZIO TURNO. SI RACCOMANDA DI RILEVARLA AI CLIENTI DEI SUPERMERCATI E DELLE FARMACIE, AI DIPENDENTI DEI LUOGHI DI LAVORO APERTI. IN CASO DI RILIEVO DI TEMPERATURA UGUALE O SUPERIORE A 37,5 GRADI, OPERA IL DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE

DIVIETO ASSOLUTO DI ALLONTANARSI DALLA PROPRIA ABITAZIONE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATE POSITIVE AL VIRUS

SALVO LE ATTIVITÀ STRETTAMENTE FUNZIONALI ALL'EMERGENZA, LE PP.AA. ASSICURANO LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN SMART WORKING E INDIVIDUANO I SERVIZI ESSENZIALI E INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA

SOSPESSE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, SALVO LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM 10 APRILE 2020, NELL'AMBITO SIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO, CHE NELLA MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE. SONO CONSENTITE LE CONSEGNE A DOMICILIO PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE. RESTANO APERTE LE EDICOLE, I TABACCAI, LE FARMACIE, LE PARAFARMACIE. L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI APERTE È CONSENTITO SOLO AD UN COMPONENTE PER CIASCUN NUCLEO FAMILIARE, SALVO COMPROVATE ESIGENZE DI ASSISTENZA

SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI E DI VESTITI PER BAMBINI E NEONATI

È POSSIBILE IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTOLERIA E FORNITURE PER UFFICIO (CODICE ATECO 47.62.20) NELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI O ATTIVITÀ NON SOGGETTE A CHIUSURA

I MERCATI SETTIMANALI SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE GARANTENDO UN ACCESSO SCAGLIONATO, ANCHE ATTRAVERSO L'USO DI TRANSENNE E SEMPRE CON LA PRESENZA DELLA POLIZIA LOCALE, CHE DEVE LIMITARE L'INGRESSO A UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE, SALVO COMPROVATI MOTIVI CHE RICHIEDANO L'ACCOMPAGNAMENTO

OBBLIGO DELL'USO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER IL PERSONALE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CONSENTITE (COMPRESI I MERCATI) AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 DEL DPCM 10 APRILE 2020

VIETATA LA SOSTA E ASSEMBRAMENTO PRESSO I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI CONFEZIONATI. DISPOSTO IL BLOCCO DELLE SLOT MACHINE, DEI MONITOR E DEI TELEVISORI PRESSO GLI ESERCENTI

SOSPESSE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA (TRA CUI PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI) DIVERSE DA QUELLE INDICATE DALL'ALLEGATO 2 AL DPCM DATATO 10 APRILE 2020 E LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, SALVO CHE NON SI TRATTI DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ESERCIZI RIMASTI IN ATTIVITÀ

POSSIBILITÀ PER LE PERSONE ADDETTE ALL'ASSISTENZA DI MINORI, ANZIANI AMMALATI O DIVERSAMENTE ABILI (BABY SITTER E BADANTI) DI POTER SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ

POSSIBILITÀ PER I COLLABORATORI DOMESTICI (COLF) DI POTER SVOLGERE LA RELATIVA ATTIVITÀ SOLO SE SUSSISTONO ESIGENZE COMPROVATE E INDIFFERIBILI

VENGONO GARANTITI, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE, I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI A CONDIZIONE DI ASSICURARE UNA MODALITÀ DI LAVORO CHE PREVEDA LA PRENOTAZIONE DI APPUNTAMENTI PER L'UTENZA. È GARANTITA ANCHE L'ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE, FLORO-VIVAISTICO, COMPRESSE LE FILIERE CHE NE FORNISCONO BENI E SERVIZI,

SONO GARANTITE LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI (ART. 183, COMMA 1, LETT. N DEL D.LGS. 152/06)

SOSPESSE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (TRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE), AD ESCLUSIONE DELLE MENSE E DEL CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE (CODICE ATECO 56.29.20), DEI SERVIZI RESI IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, ISTITUTI PENITENZIARI, STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE E DI SOSTEGNO ALLE FASCE FRAGILI

CONSENTITA LA CONSEGNA A DOMICILIO A TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PER IL CONFEZIONAMENTO E IL TRASPORTO

CHIUSI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DELLE STAZIONI FERROVIARIE E LACUSTRI, NONCHÉ NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLI SITUATI SULLE AUTOSTRADE, CHE POSSONO VENDERE SOLTANTO PRODOTTI DA ASPORTO DA CONSUMARSI FUORI I LOCALI; RESTANO APERTI ANCHE QUELLI NEGLI OSPEDALI E NEGLI AEROPORTI

SALVO L'UTILIZZO DEL LAVORO AGILE, È PREVISTA LA CHIUSURA DEGLI STUDI PROFESSIONALI, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI O SOTTOPOSTE A TERMINI PERENTORI DI SCADENZA; SONO ALTRESÌ ESCLUSI DALLA CHIUSURA TUTTI GLI STUDI MEDICI E/O SANITARI E DI PSICOLOGIA

È DISPOSTO IL FERMO DEI CANTIERI, SALVO QUELLI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE, DI PROTEZIONE CIVILE, DELLA RETE STRADALE, AUTOSTRADE, FERROVIARIA, DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, OLTRE CHE I CANTIERI RELATIVI AI SERVIZI ESSENZIALI O A RAGIONI DI URGENZA E SICUREZZA

CHIUSE TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE, AD ECCEZIONE DELLE STRUTTURE INDIVIDUATE PER LE ESIGENZE LEGATE ALL'EMERGENZA (AD ES. PERNOTTAMENTO DI MEDICI, ISOLAMENTO DI PAZIENTI, QUARANTENA) E UTILI AL REGOLARE ESERCIZIO DEI SERVIZI ESSENZIALI

VIETATO L'ACCESSO A PARCHI, AREE GIOCO, GIARDINI PUBBLICI, VIETATO SVOLGERE ALL'APERTO ATTIVITÀ LUDICA, RICREATIVA O ATTIVITÀ MOTORIA, ANCHE SINGOLARMENTE, SE NON ENTRO 200 METRI DALLA PROPRIA ABITAZIONE. PER L'USCITA CON L'ANIMALE DI COMPAGNIA, SI È OBBLIGATI A STARE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'ABITAZIONE

CHIUSURA DI PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE O TERMALI (SALVO LE PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LEA), CENTRI CULTURALI, SOCIALI O RICREATIVI, IMPIANTI NEI COMPENSORI SCIENTIFICI

SOSPESI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA, IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI E SEDUTE DI ALLENAMENTO DEGLI ATLETI PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI

CHIUSI MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA E ANALOGHI LUOGHI DI AGGREGAZIONE

NEI LUOGHI DI CULTO, ANCHE SE APERTI, SONO SOSPESSE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, COMPRESSE QUELLE FUNEBRI. L'ACCESSO È GARANTITO IN FORMA CONTINGENTATA E NEL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO

SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DELLE ISTITUZIONI DI FORMAZIONE SUPERIORE; SONO SOSPESI ALTRESÌ I CORSI PROFESSIONALI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI, SOGGETTI PRIVATI; FANNO ECCEZIONE I CORSI PER I MEDICI E LE ATTIVITÀ DEI TIROCINANTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

I DIRIGENTI SCOLASTICI ATTIVANO, PER TUTTA LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE, MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA AVUTO ANCHE RIGUARDO ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

SOSPESI I CONGRESSI, LE RIUNIONI O OGNI ALTRA ATTIVITÀ CONVEGNISTICA O CONGRESSUALE, SALVA LA POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO A DISTANZA

SOSPESSE LE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE E PRIVATE, SALVO QUELLE RELATIVE AL PERSONALE SANITARIO, AGLI ESAMI DI STATO E ALL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO, AL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ QUELLE CHE PREVEDONO LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ESCLUSIVAMENTE SU BASE CURRICULARE O IN MODALITÀ TELEMATICA

SOSPESI GLI ESAMI DI IDONEITÀ DI CUI ALL'ART. 121 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE, CON PROROGA DEI TERMINI IN FAVORE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO POTUTO SOSTENERE L'ESAME A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA

SOSPESI I CONGEDI ORDINARI DEL PERSONALE SANITARIO E TECNICO, NONCHÉ DEL PERSONALE LE CUI ATTIVITÀ SONO NECESSARIE ALL'UNITÀ DI CRISI REGIONALE

NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI-CONTAGIO, IL SERVIZIO DI TRASPORTO NON DI LINEA PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER CONSEGNA A DOMICILIO DI BENI, SPESA E MEDICINALI

SI RACCOMANDA CHE:

- NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHIUSE O ALL'APERTO (MERCATI) E SU TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO ANCHE NON DI LINEA, I CLIENTI ACCEDANO SE PROVVISI DI MASCHERINE;
- NELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ SI GARANTISCA UN ACCESSO PRIORITARIO A MEDICI, FARMACISTI, INFERMIERI, OPERATORI SOCIO-SANITARI, MEMBRI DELLA PROTEZIONE CIVILE, SOCCORRITORI E VOLONTARI MUNITI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO.

PRESSO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

- SI UTILIZZI AL MASSIMO LA MODALITÀ DI LAVORO AGILE;
- SIANO INCENTIVATE FERIE E CONGEDI RETRIBUITI PER I DIPENDENTI;
- SIANO SOSPESSE LE ATTIVITÀ DEI REPARTI NON INDISPENSABILI ALLA PRODUZIONE;
- SI ADOTTINO PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO;
- SIANO INCENTIVATE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, ANCHE UTILIZZANDO FORME DI AMMORTIZZATORI SOCIALI;
- SIANO LIMITATI AL MASSIMO GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI E CONTINGENTATO L'ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI;
- SI FAVORISCA UN'INTESE TRA ORGANIZZAZIONI DATORIALI E SINDACALI.

*CESSANO DI PRODURRE EFFETTI:

- DPCM 8 MARZO,
- DPCM 9 MARZO,
- DPCM 11 MARZO,
- DPCM 22 MARZO,
- DPCM 1 APRILE.

LA PRESENTE INFOGRAFICA È STATA REALIZZATA A SCOPO PURAMENTE INFORMATIVO E NON SOSTITUISCE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI



WWW.ANCI.PIEMONTE.IT
WWW.FACEBOOK.COM/ANCIPIEMONTE
WWW.TWITTER.COM/ANCIPIEMONTE
WWW.YOUTUBE.COM/ANCIPIEMONTE
WWW.INSTAGRAM.COM/ANCIPIEMONTE
T.ME/ANCIPIEMONTE